Penale Sent. Sez. 6 Num. 29682 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udienza: 29/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da La Sala Vittorio, nato il 01/03/1972 a Napoli

avverso l'ordinanza del 12/12/2019 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da Vittorio La Sala ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di applicazione della pena *ex* art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Napoli in data 31 maggio 2010, con la quale gli veniva applicata la pena di anni tre di reclusione e quella della multa per i reati di incendio e di

li

concorso in estorsioni aggravate dalla circostanza della presenza di più persone riunite *ex* art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Vittorio La Sala, prospettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 27, comma 3, 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'azionabilità dello strumento della revisione al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante – priva di qualsiasi fondamento logico e materiale ad opera di un sopravvenuto giudicato assolutorio contrastante – quando la stessa operi quale condizione ostativa all'ottenimento di benefici premiali *in executivis* ai sensi dell'art. 4-bis O.P.

Nel caso in esame si pone in evidenza, a sostegno del motivo, il fatto che sono sopravvenuti due distinti giudicati assolutori nei confronti di coloro che figuravano quali imputati concorrenti nel reato di estorsione per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile, sicchè la realizzazione del reato non è avvenuta in forma concorsuale, bensì unipersonale, così determinando un contrasto fra giudicati.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 luglio 2020 il P.G. ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del su indicato motivo, che questa Corte, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale nella motivazione dell'ordinanza impugnata, ha più volte esaminato affermando il principio secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (*ex multis* v. Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194).

Il concetto di inconciliabilità tra due o più sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. va infatti correlato non alla contraddittorietà logica tra le valutazioni sviluppate nelle due decisioni, ma ad un oggettivo contrasto o conflitto tra i "fatti" esaminati dalle due sentenze, sicchè l'accertamento del numero dei concorrenti in un determinato reato, sebbene finalizzato alla sola verifica dell'esistenza o meno di una circostanza aggravante, costituisce pur sempre il risultato di un giudizio valutativo che rimane in sè avulso dall'area



applicativa della revisione prevista dall'art. 630 cit. (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328)

In ordine alla dedotta questione di costituzionalità, inoltre, questa Corte si è già pronunziata, affermando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il *favor innocentiae* e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Eduardo Morejon Rodriguez, Rv. 276080; Sez. 6, n. 25591 del 27 maggio 2020, Casale).

Deve infine soggiungersi, avuto riguardo al tipo di sentenza che ha costituito oggetto dell'istanza di revisione presentata nel caso di specie, che è inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293), in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2020

Il Consigliere estensore Il Presidente
Gaetano De Amicis Giorgio Fidelb